

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Milano

## **DECIMA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19770/2013 R.G. promossa da:

CARBONE EMILIO C.F. CRBMLE50M23D761E assistito e difeso dall'avv. STELLA SABRINA e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI 3 MILANO presso avv. STELLA SABRINA

PALAZZO MARIA C.F. PLEMFN56B51761V assistito e difeso dall'avv. STELLA SABRINA e dall'avv. elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI 3 MILANO presso avv. STELLA SABRINA

ATTORI

#### contro:

MAZZOLENI ANGELO LUIGI C.F., assistito e difeso dall'avv. ROVEDA BARBARA FULVIA e dall'avv. elettivamente domiciliato in V.LE PREMUDA, 12 20129 MILANO presso avv. ROVEDA BARBARA FULVIA

INGEGNERE ANTONINO C.F., assistito e difeso dall'avv. ROVEDA BARBARA FULVIA e dall'avv. elettivamente domiciliato in V.LE PREMUDA, 12 20129 MILANO presso avv. ROVEDA BARBARA FULVIA



TOIA IVAN FABRIZIO C.F. TOIVFB69E07D142O, assistito e difeso dall'avv. ROVEDA BARBARA FULVIA e dall'avv. elettivamente domiciliato in V.LE PREMUDA, 12 20129 MILANO presso avv. ROVEDA BARBARA FULVIA

**CONVENUTI** 

oggetto:Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

## **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza dell'11.11.15 , che qui si intendono richiamate.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Carbone Emilio e Palazzo Emilia convenivano in giudizio i signori Ingegnere Antonino, Mazzoleni Luigi e Toia Ivan Fabrizio, quali soci della cessata Tim Edile S.n.c. per sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità degli stessi ex art. 1669 c.c., al risarcimento dei danni patiti dall'immobile di proprietà degli attori in conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati nell'immobile sottostante dalla cessata ditta Tim Edile S.n.c..

Si costituivano i convenuti contestando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1669 c.c. ed eccependo comunque l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato anche sotto il profilo degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa veniva rinviata dal precedente Giudice assegnatario senza alcuna attività istruttoria all'udienza dell'11.2.2015.

Dopo alcuni rinvii stante il subentro del nuovo Giudice assegnatario, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 11 novembre 2015 ove il nuovo Giudice



tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno agito in causa invocando l'applicazione dell'art. 1669 c.c. ritenendo provata la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni patiti dal proprio appartamento, sulla base delle risultanze dell'Atp effettuato ante causam espletato nel giudizio R.G. 15509/05 vertente esclusivamente tra gli attori e la proprietaria dell'appartamento in cui furono effettuati i lavori di ristrutturazione.

Appare tuttavia preliminarmente necessario risolvere la questione relativa all'applicabilità, alla fattispecie di cui è causa, della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c. posto che tale applicabilità è fortemente contestata dai convenuti.

Sostengono infatti i convenuti, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 24143/07; Cass. 10658/15), che la responsabilità dell'appaltatore prevista dall'art.1669 c.c. dovrebbe essere ascritta alle sole ipotesi in cui siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata.

I convenuti fondano tale interpretazione sull'esegesi letterale della norma che usando la locuzione "opera" alluderebbe agli edifici o alle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sì che sotto il profilo soggettivo la legittimazione passiva sostanziale, a fronte dell'iniziativa processuale ex art. 1669 c.c., spetterebbe in via esclusiva all'appaltatore o al costruttore –venditore dell'edificio, non già ai soggetti che abbiano effettuato, successivamente alla realizzazione, interventi modificativi o riparativi (ristrutturazione, manutenzione o ricostruzione) dell'immobile.

Ne consegue pertanto che nel caso di specie, trattandosi pacificamente di lavori di ristrutturazione dell'immobile la normativa invocata non sarebbe applicabile, dovendo trovare più coerentemente applicazione il disposto di cui agli artt. 2043 0 2051 c.c. .

L'interpretazione appare corretta pur tenendo conto di una recentissima sentenza, successiva a quelle già segnalate (Cass.22553/15), che ritiene come in realtà la disposizione dell'art. 1669 c.c. sia invocabile anche con riguardo al compimento di opere di ristrutturazione o riparazione afferenti un edificio preesistente od altra



preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, che in ragione di vizi del suolo o di difetti della costruzione rovinino in tutto o in parte.

Conseguentemente, per tale decisione, anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione possono rispondere ex art. 1669 c.c.

Deve ritenersi che tale decisione, come chiarito dalla stessa Corte di legittimità, non sia espressione di un contrasto sincrono di giurisprudenza, ma che sia frutto piuttosto di una diversa valutazione complessiva delle emergenze processuali.

Invero la fattispecie in esame al Supremo Collegio nella sentenza 22553/15 riguarda un contenzioso tra Condominio, quale proprietario dell'edificio e società appaltatrice dei lavori e non già, come nel caso di cui è causa, una vertenza tra proprietari di appartamenti all'interno dell'edificio e ditta esecutrice di lavori in un altro appartamento.

Solo nei rapporti tra Condominio in generale, quale proprietario dell'intero edificio, e società appaltatrice appare corretto il riferimento alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c. applicabile, secondo il Supremo Collegio, anche nel caso di lavori di ristrutturazione dell'intero edificio, laddove nell'ipotesi di cui è causa tale disciplina va esclusa dovendosi ritenere applicabile, più correttamente, quella dell'art. 2043 c.c. con riferimento al generale principio del neminem laedere.

Ne consegue pertanto che la questione dell'applicabilità dell'art.1669 c.c. al caso di specie va risolta in senso negativo, dovendosi ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 2043 o 2051 c.c. .

Tutto ciò premesso va rilevato come il diritto azionato dagli attori nel presente giudizio sia tuttavia prescritto per decorrenza della prescrizione quinquennale.

Invero gli attori hanno azionato il loro diritto nei confronti degli attuali convenuti solo nel 2013 con l'introduzione della presente causa, vale a dire a quasi dieci anni dalla data della perizia di cui all'Atp sopra menzionato, né risulta documentato alcun atto interruttivo della prescrizione.

La domanda attrice va pertanto respinta in quanto prescritta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**PQM** 

Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

Accerta la prescrizione del diritto vantato dagli attori nella presente causa e per l'effetto respinge la domanda svolta nei confronti dei convenuti;

Condanna gli attori a rifondere i convenuti delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Milano 15 febbraio 2016

Il Giudice Dott.ssa A. Cassano Cicuto